

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 143/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Silvano Di Salvo

Presidente

Luisa Motolese

Consigliere

Eugenio Madeo

I Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi:

- di responsabilità iscritto al n. G. 28745 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro la Sig.ra **Loredana Zenca**, nata a Pietrelcina (BN) il 23 marzo 1957, residente ad Arcene (BG), via Goldoni, n. 27, C.F. ZNCLDN57C63G631E, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Saia e Patrizia Tornambè, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Fontana, n. 3;
- ad istanza di parte iscritto al n. G. 28610 del registro di segreteria promosso dal **Comune di Stezzano**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ernesto Tucci ed Ermanno Baldassarre, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Massimo Tucci in Milano, via Besana, n. 2, nei confronti della Sig.ra Loredana Zenca, come sopra generalizzata, rappresentata, assistita e difesa.

VISTO: il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo per il giudizio n. G. 28745 ed il ricorso proposto dal Comune di Stezzano di cui al giudizio n. G. 28610.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 5 luglio 2017, il I Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Napoli, l'Avv. Ermanno Baldassarre per il Comune di Stezzano e l'Avv. Giuseppe Saia per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

Con riguardo al giudizio n. **G. 28745**, va evidenziato che con atto di citazione depositato in data 23 febbraio 2017, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la Sig.ra Loredana Zenca, per sentirla condannare al pagamento, in favore del Comune di Stezzano, dell'importo complessivo pari ad euro 1.146.152,31 di cui:

- euro 365.835,77, a titolo di danno patrimoniale diretto *"... per le condotte appropriative della Zenca in favore proprio e di terzi ..."*;
- euro 43.645,00, per il danno da disservizio, in considerazione del fatto che *"... il Comune di Stezzano ha dovuto sostenere specifici oneri connessi all'esecuzione di verifiche straordinarie alla contabilità dell'ente in relazione alle condotte illecite perpetrate dalla convenuta ..."*;
- euro 5.000,00, relativamente al danno da interruzione del nesso sinallagmatico in ragione *"... del tempo impiegato per la commissione degli illeciti commessi in attività di servizio"*;
- euro 731.671,54, in conseguenza del danno all'immagine patito dal Comune di Stezzano.

Dall'atto di citazione emerge che a seguito di notizia di stampa reputata *"specifica e concreta"*, veniva aperta dalla Procura regionale presso questa Sezione *"... apposita vertenza avente ad oggetto l'acquisto di gioielli, con bonifici*

del Comune di Stezzano, da parte della sig.ra Zenca Loredana, responsabile dei servizi amministrativi e contabili della Civica Amministrazione”.

Successivamente, con nota del 30 giugno 2014, il Segretario Comunale di Stezzano informava detta Procura “... che era in corso un procedimento penale a carico della Zenca, con l'accusa di aver sottratto risorse finanziarie all'Amministrazione comunale per finalità personali; riferiva, altresì, che la dipendente aveva rassegnato le dimissioni ...” e che “... era altresì pendente un procedimento penale nei confronti dell'ex responsabile della Polizia Locale ...”.

Tanto precisato, il Requirente ha poi descritto gli esiti delle risultanze delle indagini penali, così come comunicati dalla Guardia di Finanza, appositamente delegata al fine di appurare gli aspetti rilevanti della vicenda dannosa in esame.

In particolare, nell'apposta informativa, viene precisato che in esito a stralcio del procedimento penale, l'odierna convenuta, con sentenza c.d. di patteggiamento, divenuta irrevocabile il 6 novembre 2014, veniva condannata a due anni e mesi quattro di reclusione.

Vengono poi ivi riportate le conclusioni fornite dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo secondo cui la Zenca si è “... indebitamente appropriata, a titolo doloso, di fondi comunali destinati a spese voluttuarie e personali e quantificati in un ammontare complessivo di euro 365.835,77”.

Ancora, con riferimento poi all'annotazione di P.G. della Compagnia di Treviglio della Guardia di Finanza, in atti, viene precisato nel suindicato atto di citazione che relativamente alle “... distrazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui alla sentenza di patteggiamento, o comunque in riferimento ad altre condotte della Zenca in pregiudizio del comune di Stezzano ... questa Procura si

riserva di procedere a distinte ed autonome contestazioni per danno erariale, essendo in corso i relativi accertamenti istruttori”.

Sempre il Requirente in ordine invece alle acquisizioni della Guardia di Finanza relative al giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro instaurato dal Comune di Stezzano ha precisato che *“... il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei conti, con sentenza n. 886/2015 ..., cui ha fatto seguito il ricorso in riassunzione dell’ente locale dinanzi al Giudice contabile del 13.7.2016, con udienza dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale Lombardia inizialmente fissata il 22.02.2017, e poi rinviata al 5.7.2017 ...”.*

Con riferimento infine alle successive integrazioni istruttorie viene fra le altre cose evidenziata dal Requirente la trasmissione di ulteriore documentazione fra cui *“... la relazione ... del Comune di Stezzano, concernente gli oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale per le verifiche straordinarie espletate al fine di ricostruire la gestione contabile precedentemente affidata alla sig.ra Zenca, quantificati in un ammontare complessivo di euro 43.645,00”.*

Al termine della richiamata attività istruttoria la Procura erariale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ha notificato all’odierna convenuta specifico invito a dedurre.

A seguito della rituale notifica del predetto invito, la Zenca ha solo richiesto l’audizione personale, poi svoltasi in data 15 dicembre 2016.

In data 14 febbraio 2017 il difensore della convenuta effettuava poi l’accesso agli atti del fascicolo del P.M. e all’esito di approfondimento istruttorio della Procura, successivo alla predetta audizione personale e riferito anche ad altro

soggetto, *“...la Civica Amministrazione ha poi confermato che il KAVANAGH ha restituito al Comune di Stezzano l'importo di € 116.500,00 ...”*.

Tuttavia la Procura, dagli elementi istruttori complessivamente acquisiti, ha comunque ritenuto che le deduzioni difensive della stessa non fossero idonee a superare gli addebiti di responsabilità contestati, ben potendosi ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità amministrativa in capo all'odierna convenuta.

In particolare, il Requirente dopo aver nuovamente ribadito che *“... le odierne contestazioni non esauriscono le condotte dannose poste in essere dalla convenuta, essendo in corso un'ulteriore e specifica attività istruttoria relativa ad altri comportamenti ... realizzati dalla Zenca e forieri di pregiudizio per l'ente locale”* ha precisato che *“... le presenti contestazioni sono suffragate dalle ampie ed esplicite ammissioni di piena responsabilità effettuate dalla convenuta in sede penale ...”* e per mezzo dello stesso esposto da quest'ultima formulato e pervenuto alla Procura erariale in data 31 luglio 2015.

Con riferimento poi alla quantificazione delle varie poste di danno contestate, il Requirente ha evidenziato per prima cosa le condotte appropriative realizzate dalla Zenca per un complessivo importo di euro 365.835,77 ed in particolare:

- *“... per acquisti personali di monili, presso l'oreficeria “ORE e ORI” di Stezzano, per importi complessivamente non inferiori ad euro 95.835,77 nel corso dell'anno 2012 e non inferiori ad euro 60.000,00 nel corso del 2013 ...”*;
- *“... in concorso con KAVANAGH Kenrick, Comandante della Polizia Locale ... si appropriava del denaro comunale, di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, distraendo somme complessivamente non inferiori ad euro 180.000,00 mediante bonifici disposti in favore di Brunella Salmi, Graziella*

Poletti e Maria Confalonieri, rispettivamente moglie, madre e suocera del KAVANGH (periodo 2009 – 2013)”;

- *“... per pagare acquisti di mobili, della ditta MODULO DUE S.r.l. ... per importi complessivamente non inferiori ad euro 30.000,00 nel corso dell'anno 2013 ...”.*

Con riferimento poi al danno da disservizio lo stesso viene quantificato in euro 43.645,00 sulla base, come detto, della relazione del Comune di Stezzano dell'11 marzo 2016 in cui sono indicati tutti gli *“... oneri connessi all'esecuzione di verifiche straordinarie alla contabilità dell'ente in relazione alle condotte illecite perpetrate dalla convenuta ...”.*

Diversamente, invece, il danno da interruzione del nesso sinallagmatico viene quantificato in via equitativa in euro 5.000,00.

Per quanto riguarda il danno all'immagine viene infine precisato che *“... in considerazione della indebita appropriazione da parte della Zenca, pari alla somma di euro 365.835,77, in lettura sistemica con l'art. 1 sexies della L. 20/1994 ... si ritiene corretto ed equo quantificare in misura non inferiore ad euro 731.671,54 il danno recato all'immagine della Pubblica Amministrazione ... corrispondente al doppio del valore patrimoniale dell'utilità illecitamente distratta dalla convenuta”.*

Inoltre, nell'atto di citazione in argomento, a riscontro di quanto dichiarato dalla Zenca in fase preprocessuale, viene per prima cosa sottolineato il valore probatorio della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti; successivamente la Procura precisa anche che *“... non appare divisibile l'assunto per cui il danno erariale sarebbe venuto meno a seguito del sequestro dei gioielli da parte della polizia giudiziaria in sede di perquisizione. A questo*

proposito, anche prescindendo dall'assunto per cui il ristoro in favore della P.A. deve avvenire in denaro e non in gioielli e che la confisca del frutto del reato ha valenza prettamente sanzionatoria, non vi è prova alcuna che il Comune di Stezzano abbia conseguito qualsivoglia risarcimento da parte della Zenca ...".

Ancora, viene sottolineato nella predetta citazione che a nulla possono rilevare nel caso di specie le condotte di terzi atteso che "*... non vi è chi non veda come le condotte dolose della convenuta radichino una responsabilità della medesima per l'intero, atteso che eventuali concorrenti nell'illecito in ipotesi risponderebbero in via solidale (se a titolo di dolo), o in via sussidiaria (se a titolo di colpa grave), comunque senza scomputo alcuno in favore della Zenca".*

Infine, sempre secondo il Requirente, con riferimento anche alla posizione dell'altro soggetto innanzi menzionato, non rileva in punto *quantum* "*... il fatto che il KAVANAGH abbia restituito al Comune di Stezzano € 116.500,00 : non vi è alcuna prova certa che siffatta rifusione debba imputarsi alle condotte illecite in contestazione con il presente atto ...".*

Peraltro, il Procuratore regionale ha precisato, con riferimento al giudizio instaurato dal Comune di Stezzano contro la predetta ZENCA Loredana, per i fatti in questione, innanzi al Tribunale di Bergamo, "*che, a fronte del giudizio instaurato dal Comune, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei conti, con sentenza n. 886/2015 (cfr. la nota di trasmissione e relativo allegato della Gdf— Nucleo di Polizia tributaria di Bergamo del 16.12.2015 prot. n. 732088 — doc. 7), cui ha fatto seguito il ricorso in riassunzione dell'ente locale dinanzi al Giudice contabile del 13.7.2016, con udienza dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia inizialmente fissata il 22.02.2017, e poi rinviata al 5.7.2017 (doc. 8)".*

In data 14 giugno 2017 si è costituita la Zenca, patrocinata dagli Avvocati Giuseppe Saia e Patrizia Tornambè, i quali, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda, e dopo aver evidenziato come è stata l'odierna convenuta a sollevare questione di giurisdizione innanzi al Tribunale di Bergamo, proprio al fine di ottenere lo svolgimento di un giudizio in condizioni di effettiva parità delle parti, contraddistinto dall'ampiezza dei poteri istruttori della Procura regionale (da utilizzare anche nei confronti di responsabilità esclusive o concorrenti di amministratori o dipendenti del Comune nella causazione del danno, individuando, nell'ipotesi di concorso di persone, il grado e la quota percentuale di responsabilità), hanno eccepito innanzitutto *“l'inammissibilità del giudizio”* sul presupposto che *“... emerge ... un quadro di responsabilità non sufficientemente accertato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, un quadro che non consente la celebrazione del processo senza squilibri ed in aderenza ai suoi alti profili di giustizia ...”*; unica alternativa a detta declaratoria di inammissibilità sarebbe dunque – ad avviso dei predetti difensori – l'assoluzione della convenuta da ogni addebito.

Nel merito, i difensori contestano la quantificazione dell'importo pari ad euro 155.835,77 relativamente agli acquisti effettuati dalla questi da *“ORE e ORI”* con riferimento a precisi profili indicati nel dettaglio nella memoria difensiva.

Ancora, viene precisato che *“le somme percepite dal comandante VV.UU. dr. Kavanagh, tramite i suoi familiari sono state interamente incamerate dallo stesso, per sua tacita ammissione, con la restituzione, a specifico titolo di € 116.500,00”*.

Per quanto poi riguarda gli acquisti di arredi viene invece evidenziato che *“gli acquisti, finanziati con capitoli di spesa non pertinenti, sono stati effettuati per*

determinazione dell'Amministrazione e nell'interesse dell'ente per il nuovo arredo di Sala consiliare, Sala Giunta, ufficio e sala d'attesa del Sindaco".

Con particolare riferimento alla scelta di aver patteggiato la pena, i difensori hanno affermato che *"... salvo per l'acquisto dei gioielli ... la scelta della Sig.ra Zenca per la pena patteggiata è stata determinata dalla dura esperienza di due mesi di detenzione e del clamore mediatico seguiti all'arresto"*.

Sul danno all'immagine viene per prima cosa precisato che *"il contesto sistematico di anomalie accertato dalla G.d.F. di Treviglio, oltre ad imporre un accertamento simultaneo di tutte le responsabilità emergenti, esclude che l'immagine del Comune di Stezzano possa essere danneggiata dal reato isolato di una sua dipendente piuttosto che dal costume, diffuso nel Comune, di ricorrere a mandati di pagamento anomali per eludere vincoli di bilancio od il patto di stabilità"* e che *"... se il danno all'immagine è proporzionale alla utilità illegittimamente percepita dalla dipendente, la stessa utilità va annullata o ridotta a valori marginali allorquando, come nella fattispecie, i gioielli sono stati consegnati, le somme sono state restituite da Kavanagh e l'acquisto di arredi non è sussistente"*.

Infine, sempre sul danno all'immagine, viene evidenziato che *"in ogni caso, non è applicabile alla fattispecie razione temporis la recente norma che determina il danno nel doppio dell'utilità percepita dal dipendente"*.

Con riguardo invece al danno da disservizio la difesa ha affermato che *"... l'addebito di € 43.645,00 risulta immotivato sotto vari profili: in primo luogo ... l'importo compensa un asserito incarico di revisione generale dei mandati di pagamento e non una indagine specifica sui mandati che hanno formato oggetto della sentenza di patteggiamento e della odierna determinata pretesa erariale. In*

secondo luogo ... l'incarico non parrebbe confacente allo scopo di accertare le responsabilità della Zenca, ma piuttosto a quello di offrire una consulenza più generale in materia di bilancio e di patto di stabilità ...”.

Da ultimo, in ordine al danno da interruzione del nesso sinallagmatico i difensori hanno precisato che *“la responsabilità per il dissennato episodio dell'acquisto di gioielli non può mettere in ombra il fatto che la sig.ra Zenca ha sempre lavorato con il massimo impegno e senza orari, rinunciando a ferie e riposi per assicurare all'Amministrazione la propria presenza e le proprie prestazioni in un ruolo di grande utilità per la stessa Amministrazione”.*

In definitiva, la difesa chiede di *“... dichiarare inammissibili e rigettare le domande azionate dalla Procura, assolvendo da ogni responsabilità la convenuta ...”* ed in via istruttoria di ammettere le *“... prove già dedotte in Tribunale”.*

In data 3 luglio 2017 è stato depositato specifico atto d'intervento da parte del Comune di Stezzano, che dopo aver riepilogato brevemente la vicenda in fatto, ha inteso innanzitutto precisare con riferimento alla restituzione dei gioielli che *“... la mera restituzione non significa necessariamente aver restituito il controvalore dei beni acquistati atteso che non è dimostrato dalla convenuta: 1) l'entità della restituzione; 2) il valore dei gioielli acquistati e la corrispondenza con quelli acquistati; 3) la corrispondenza del valore attuale dei gioielli restituiti con il valore di acquisto, atteso che solo con la vendita dei preziosi ... si potrà determinare l'esatto ammontare del valore restitutorio del comportamento tenuto dalla Zenca”.*

Ancora, su alcuni mandati di pagamento (analiticamente indicati nell'atto d'intervento) viene poi evidenziato che gli stessi *“... hanno riscontro in precisi scontrini fiscali, emessi dal sig. Tombini, di pari importo e coerenti alle date di*

emissione, rinvenuti insieme ai gioielli e ad altro materiale che la Guardia di Finanza riporta nel verbale di perquisizione della casa della Zenca”.

Inoltre, con riferimento ai gioielli acquistati al 2013 viene affermato che *“il Comune ad oggi non ha né preso possesso dei preziosi acquistati dalla Zenca, né ha visto restituirsi le somme indebitamente pagate ...”.*

Da ultimo, i difensori della Civica Amministrazione hanno anche precisato, con riferimento alla condotta posta in essere dall'odierna convenuta, che la responsabilità di quest'ultima *“... è prevalente ed autonoma rispetto all'eventuale responsabilità del Kavanagh ...”* e che *“anche ove fosse confermato che il sig. Kavanagh ha restituito parte delle somme indebitamente percepite e distratte ad opera della Zenca in suo favore, la stessa resterà pienamente responsabile per il residuo che verrà accertato in corso di causa”.*

Con riferimento poi alle difese della convenuta di cui al capo C della sua memoria difensiva, viene invece evidenziato che *“... le spese eseguite dalla signora Zenca non sono in alcun modo riconducibili a quanto da questa sostenuto in costituzione”.*

Infine, la difesa del Comune di Stezzano prende posizione a supporto della tesi della Procura sia con riferimento al danno all'immagine che a quello da disservizio, precisando con riferimento alla richiesta del *simultaneus processus* che *“... ci si rimette a questa ... Corte, atteso che è interesse del Comune che vengano eseguiti tutti gli accertamenti necessari verso tutti i responsabili che hanno concorso, anche marginalmente ... ad arrecare danno e discredito al Comune di Stezzano”.*

In definitiva, l'Amministrazione Comunale chiede di accogliere la domanda della Procura erariale, insistendo, in via istruttoria *“... per l'acquisizione nel*

presente procedimento di tutta la documentazione già versata nel procedimento n. 28610 promosso dal Comune di Stezzano contro la convenuta ...”.

Relativamente, invece, al giudizio n. **G. 28610**, instaurato su “ricorso in riassunzione ex art. 58 R.D. N. 1038/33”, depositato in data 29 luglio 2016, va poi precisato che i difensori del Comune di Stezzano hanno chiesto, in via principale di:

- *“accertare e dichiarare che Zenca Loredana ha illegittimamente distratto la somma di € 1.056.729,91 dalle casse del Comune di Stezzano e per l’effetto condannarla alla restituzione della suddetta somma o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo, a favore di detto Comune”;*

in via istruttoria di:

- *“ammettersi le istanze istruttorie già capitolate nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. impregiudicato ogni ulteriore potere dispositivo della Corte ex art. 14 e 15 R.D. n. 1038/33;*
- *disporsi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado avanti al Tribunale di Bergamo ...;*
- *con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche all’esito del procedimento penale n. 16454/13-21 a carico della Zenca avanti la Procura della Repubblica di Bergamo”.*

Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Tanto premesso, va evidenziato che nel predetto ricorso viene esposto che il *“... Comune proponeva, avanti al Tribunale di Bergamo Sez. Lavoro, ricorso conservativo ai sensi degli artt. 671 e 660 ter c.p.c. ... nei confronti della signora Loredana Zenca, ed il Tribunale di Bergamo concedeva il provvedimento*

richiesto in data 27 novembre 2013. All'udienza del 10 febbraio 2014, il Tribunale di Bergamo confermava il provvedimento di sequestro emesso inaudita altera parte per la somma complessiva di € 870.555,60 sui beni mobili, immobili e crediti della convenuta. Successivamente il Comune di Stezzano proponeva avanti il Tribunale di Bergamo - sezione del lavoro, ricorso ex art. 414 c.p.c. contro la sig.ra Loredana Zenca ..." integralmente riportato nell'atto di riassunzione.

Ancora, viene precisato che *"la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo ... e veniva fissata prima udienza al 16/10/2014. In data 6/10/2014 si costituiva in giudizio la resistente signora Zenca ..."* con memoria difensiva riprodotta integralmente nell'atto di riassunzione.

Da ultimo viene precisato che *"le parti comparivano all'udienza del 16 ottobre 2014 come da verbale ..."* integralmente riprodotto e che *"successivamente le parti comparivano all'udienza del 24 febbraio 2015 come da verbale ..."* sempre integralmente riportata.

Ancora, i difensori hanno evidenziato che *"all'udienza del 7 aprile 2015 , la causa veniva interrotta per il decesso del difensore della convenuta ... e la stessa veniva riassunta con ricorso in riassunzione del 9 aprile 2015 ..."* e che *"in data 15 maggio 2015 si costituiva la convenuta a mezzo del nuovo difensore con la memoria ..."* integralmente riprodotta.

Infine, i difensori hanno precisato che *"all'udienza del 28 maggio 2015 veniva sollevata questione di giurisdizione del giudice contabile a decidere sulla causa in oggetto. La causa veniva quindi discussa all'udienza del 8 ottobre 2015 e all'esito della stessa, il Giudice si riservava sulla decisione in merito alla questione relativa la giurisdizione del giudice contabile. In data 9/12/2015, a seguito di discussione, veniva pronunciata la sentenza n. 886/2015, ... con cui il Tribunale*

di Bergamo ... ha definitivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte dei conti”.

Di conseguenza, i difensori del Comune di Stezzano hanno proposto il ricorso introduttivo del giudizio in argomento “... sia per veder accertata la responsabilità della convenuta ... sia al fine di evitare la decadenza del provvedimento di sequestro conservativo ante causam sui beni della signora Zenca, ottenuto in data 27/11/2013 ...”.

In data 14 giugno 2017 si è costituita nel presente giudizio la Zenca, patrocinata dagli Avvocati Giuseppe Saia e Patrizia Tornambè, i quali, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda in esame hanno inteso precisare (analogamente a quanto già rappresentato con la memoria difensiva depositata agli atti del giudizio N. 28745) che “... è stata l’odierna convenuta a sollevare la questione di giurisdizione, affinché il giudizio ... si svolgesse ... avanti il Giudice della responsabilità ...” al fine di ottenere “... quantomeno in relazione al prospettato danno erariale il simultaneus processus e soprattutto un giusto processo nel senso voluto dalla Carta Costituzionale”.

Ancora, viene evidenziato che “... la convenuta non può essere ritenuta responsabile di appropriazioni indebite soltanto solo in virtù della sua sottoscrizione in calce ai mandati di pagamento come preposta all’Ufficio Contabilità” anche in considerazione della “... mancata effettuazione dei controlli o rilievi da parte del Revisore dei Conti ...” e che “... le linee generali di condotta dell’apparato comunale sono riferibili all’Amministrazione ...”.

Con riferimento poi alla dicitura “ND” nei mandati di pagamento viene affermato che la stessa costituisce “... una semplice codifica del programma informatico di contabilità adottato dal Comune per tutte le operazioni ... che non

erano corrispettive al rilascio di Fattura ...". Inoltre, proseguono i difensori, "... nella quasi totalità dei casi esaminati per i quali si può ravvisare un uso anomalo di tale dicitura, si tratta ... di spese effettuate in elusione del patto di stabilità, su proposta dell'Amministrazione e nell'interesse della stessa".

Tanto precisato, la difesa procede poi a fornire mirate giustificazioni sulle seguenti categorie di acquisti: presso la gioielleria "Ore ed Ori", presso il negozio "Modulo Due srl" e relativamente ai mandati "non pertinenti", ovvero acquisti riguardanti beni e servizi destinati all'ente.

Circa poi i prelievi indebiti di somme a mezzo di buoni economici, i difensori hanno invece affermato che "*... sono pochi i buoni rilasciati dalla Sig.ra Zenca e riguardano l'ipotesi di necessità d'ufficio emerse in orari in cui la Bonizzato era assente dal servizio*".

Sempre la difesa ha anche evidenziato che con riferimento ai "*contanti gestiti da K. Kavanagh e non versati ... si tratta di somme ... che erano state incassate dal Comando della Polizia Locale e che il Kavanagh ..., una volta acquisita sul rendiconto la firma della Zenca, avrebbe dovuto versare direttamente alla Tesoreria dell'ente ...*".

Infine, relativamente ai "*minori versamenti degli incassi della mensa scolastica*" viene precisato che "*... i ravvisati ammanchi dei corrispettivi della mensa scolastica ...*" riguardano una somma di denaro che il Sig. Borghini aveva consegnato al Kavanagh e che "*le formali incongruenze contabili riscontrate poi in materia di mensa scolastica ... non hanno dato luogo ad alcun danno né effettivo ammanco: sono solo l'effetto di una linea di condotta elusiva del patto di stabilità voluta dall'Amministrazione*".

Tutto quanto precisato in punto di fatto, i difensori eccepiscono preliminarmente, analogamente a quanto già rappresentato con memoria difensiva nel giudizio N. 28745, *“l’inammissibilità del giudizio”* sul presupposto che attualmente risulta *“... un quadro di responsabilità non sufficientemente accertato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi ...”*, chiedendo, in alternativa, l’assoluzione della convenuta da ogni addebito.

Viene poi contestata la stessa sussistenza del danno erariale quale imputato alla convenuta, firmataria di provvedimenti di spesa, in considerazione sia del fatto che *“... la sua sottoscrizione finale non avrebbe potuto surrogare da sola tutte le sottoscrizioni e tutte le fasi dei procedimenti di spesa attivati dall’Amministrazione”*, sia del fatto che non è possibile *“... accettare una inversione dell’onere probatorio ...”* in quanto una *“... mera violazione di norme non determina da sola un danno erariale”*.

Da ultimo, i difensori contestano la stessa quantificazione del danno erariale sulla base di evidenze puntualmente riportate nella memoria difensiva.

Infine, con particolare riferimento alla scelta di aver patteggiato la pena, i difensori hanno affermato che *“... salvo per l’acquisto dei gioielli ... la scelta della Sig.ra Zenca per la pena patteggiata è stata determinata dalla dura esperienza di due mesi di detenzione e dal clamore mediatico seguiti all’arresto”*.

In definitiva, la difesa chiede di *“... dichiarare inammissibili e rigettare le domande azionate ex adverso, assolvendo da ogni responsabilità la convenuta ...”* ed in via istruttoria *“... si richiamano le istanze già capitolate nell’atto di costituzione nel giudizio avanti il Tribunale ...”*.

Nell’udienza, è stato discusso per primo il giudizio n. G. 28745 e successivamente il giudizio n. G. 28610, concentrando la discussione, per

quest'ultimo, sui profili non comuni e non ancora sviluppati in precedenza. Tanto premesso, ha preso la parola l'Avv. Baldassarre per il Comune di Stezzano che, dopo aver per prima cosa depositato in udienza, con il consenso anche del Requirente, documentazione probatoria ad integrazione del fascicolo di parte, ha ribadito sostanzialmente le contestazioni mosse alla Zenca. In particolare, relativamente alle difese della convenuta secondo cui parte delle spese, seppur disposte con mandato di pagamento a firma di quest'ultima, sarebbero tuttavia connesse ad una presunta elusione del patto di stabilità da parte del Comune di Stezzano, il difensore della Civica Amministrazione ha richiamato in proposito il verbale redatto innanzi al Giudice del Lavoro in data 24 febbraio 2015. Stesso documento, è stato poi richiamato anche per le spese connesse alla mensa scolastica. Diversamente, con riguardo alle somme incamerate dal Kavanagh, è stato invece precisato che tutti i mandati di pagamento indirizzati ai familiari di quest'ultimo sono a firma della Zenca. Infine, sulla richiesta avanzata dalla convenuta di *simultaneus processus* con gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda nel suo complesso, il difensore si è rimesso alle valutazioni di questo Collegio.

Ha preso poi la parola l'Avv. Saia per la Zenca che ha preliminarmente evidenziato che gli addebiti contestati alla convenuta nel giudizio a istanza del Comune coincidono solo in parte con quelli di cui al giudizio scaturito dall'atto di citazione della Procura erariale, essendo questi ultimi riferiti alla sola sentenza c.d. di patteggiamento.

Tanto precisato, il difensore ha evidenziato, quindi, che nel caso di specie, non è in contestazione l'*an*, bensì il *quantum* del danno erariale contestato. Sul punto, l'Avv. Saia ha precisato, in sostanza, quanto evidenziato nella propria

memoria difensiva, con particolare riferimento ai mandati di pagamento in favore della gioielleria "Ore e Ori", al negozio di mobili "Modulo 2 srl" e all'importo pari ad euro 116.500,00 integralmente restituito dal Kavanagh, affermando, infine, che tutti gli altri addebiti risultano allo stato assolutamente generici, rendendo quindi impossibile un'efficace difesa dagli stessi.

Infine, ha preso la parola il Requirente concludendo oralmente sul giudizio ad istanza del Comune di Stezzano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, secondo comma e 80 del Codice della Giustizia contabile. In particolare, il Pubblico Ministero, dopo aver precisato di volersi rimettere alla valutazione del Collegio circa la riunione dei due giudizi, ha precisato che effettivamente le vicende in contestazione sono solo in parte sovrapponibili, tant'è che più volte nell'atto di citazione è stato precisato che sulle altre condotte della convenuta, ulteriori in pregiudizio del Comune di Stezzano rispetto a quelle riferibili alla sentenza c.d. di patteggiamento, sono in corso i relativi accertamenti istruttori. Pertanto, il Requirente chiede la condanna per la quota di danno come accertata nell'atto di citazione con conversione della relativa quota del sequestro in pignoramento, con ogni riserva di azione per il resto.

Terminata, quindi, la discussione del primo giudizio, si è quindi proceduto alla discussione del secondo per il quale ha preso per primo la parola il Pubblico Ministero che dopo aver evidenziato la non fondatezza delle istanze istruttorie della convenuta, non risultando allo stato necessarie, si è poi soffermato sull'istanza di *simultaneus processus*, avanzata sempre da quest'ultima, precisando che la stessa non risulta aver alcun rilievo nel caso di specie trattandosi di un caso di litisconsorzio facoltativo e non necessario, avendo peraltro la Zenca agito con una condotta chiaramente dolosa.

Successivamente, sempre il Requirente ha poi preso posizione nel merito sulle singole eccezioni di parte, soffermandosi in particolare sulla menzionata rifusione del Kavanagh al Comune di Stezzano. In proposito, il Pubblico Ministero ha infatti precisato che ad oggi, nonostante la mirata richiesta di quest'ultimo indirizzata al Comune di Stezzano (il P.M. ha menzionato il decreto con cui è stata fatta la menzionata richiesta, doc. 12 del fascicolo della Procura), tesa a conoscere l'esatta imputazione della somma rifiuta da questi, non è stato possibile avere alcun dirimente chiarimento in merito. Pertanto, il P.M. ha insistito sull'addebito anche di tale somma alla convenuta, senza alcun relativo scomputo, considerato che, qualora fosse in prosieguo acclarato che la avvenuta refusione sia comunque riconducibile a parte delle condotte oggi in contestazione e al relativo danno, il relativo importo potrà comunque essere considerato e scomputato nella fase di esecuzione della sentenza. Da ultimo, sempre il Pubblico Ministero ha in concreto ribadito quanto già riportato nel proprio atto di citazione con riferimento specifico al danno da disservizio, da interruzione al nesso sinallagmatico e all'immagine.

Ha preso poi la parola l'Avv. Saia che, nel ribadire sostanzialmente quanto già evidenziato nella propria memoria difensiva, ha in particolare evidenziato per il danno all'immagine la non applicabilità al caso di specie della novella del 2012 (art. 1, c. 62 l. 190/2012), essendo alcune delle ipotesi di danno contestate alla propria assistita precedenti a tale data.

Infine, l'Avv. Baldassarre, per il Comune di Stezzano, si è riportato a quanto già indicato nell'atto d'intervento di detto ente locale.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Innanzitutto, il Collegio rileva che i due giudizi debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 84 del Codice della Giustizia contabile, sussistendo nei giudizi all'esame elementi di connessione soggettiva e oggettiva tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto.

Ancora, il Collegio deve preliminarmente evidenziare che le richieste istruttorie avanzate dalla difesa della Zenca non possono essere accolte. Ciò perché il materiale sin qui acquisito in fascicolo è difatti più che sufficiente per ricostruire, ai fini che qui rilevano, sia il quadro generale sia la riferibilità causale, ed arrivare ad una documentata valutazione delle fattispecie in esame.

Sempre preliminarmente, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'azione in assenza di un *simultaneus processus* che consenta la contestualità dell'accertamento delle responsabilità concorrenti, il Collegio deve rilevare che l'ipotesi di specie concerne una fattispecie di responsabilità (per dolo) della convenuta, che, con tutta evidenza, risulta scindibile da quella di altri corresponsabili. Pertanto, non essendovi litisconsorzio necessario, ben può essere scrutinata la sola posizione della Zenca nel presente giudizio, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa, la cui tutela risulta pienamente garantita nel presente giudizio.

Al riguardo, invero, la posizione processuale della convenuta non riceve alcun documento nella fattispecie, stante il carattere parziario dell'obbligazione da responsabilità amministrativa, positivamente sancito dall'art. 1-*quater*, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 (come modificato dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella l. 23 dicembre 1996, n. 639), per il quale “*se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti valutate le singole*

responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso” (vedasi, in termini, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, 29 maggio 2017, n. 124; Sezione III Centrale d’Appello, 1° agosto 2016, n. 372).

Tanto premesso, va evidenziato come nella fattispecie in esame risultano contestate all’odierna convenuta specifiche condotte illecite che hanno arrecato un danno patrimoniale diretto, un danno da disservizio, un danno da interruzione del nesso sinallagmatico ed un danno all’immagine al Comune di Stezzano, di cui la predetta convenuta, all’epoca dei fatti contestati, era dipendente con la qualifica di responsabile del settore contabilità e tributi.

Tanto considerato, con particolare riferimento al solo danno patrimoniale diretto deve rilevarsi, come peraltro chiaramente emerso nella stessa odierna udienza dibattimentale, che gli addebiti contestati alla convenuta nel giudizio a istanza del Comune coincidono solo in parte con quelli di cui al giudizio scaturito dall’atto di citazione della Procura erariale.

Infatti, mentre nel ricorso ad istanza di parte sono contestati dal Comune di Stezzano un insieme più ampio di condotte distrattive di denaro pubblico da parte della Zenca per un importo complessivo pari ad euro 1.056.729,21, diversamente il Requirente ha ritenuto mature per la contestazione nel giudizio in esame le sole condotte appropriative direttamente riconducibili alla vicenda penale di cui alla sentenza c.d. di patteggiamento n. 975 del 18 settembre 2014, divenuta poi irrevocabile in data 6 novembre 2014.

Sul punto deve quindi rilevarsi che, allo stato degli atti, sulla base di tutta la documentazione a disposizione, risulta effettivamente, per le sole condotte che esulano dal contesto di cui alla sopra richiamata sentenza di patteggiamento, la

manca di prove esaustive del danno erariale in contestazione e della sua diretta e immediata riconducibilità all'odierna convenuta.

Pertanto, il Collegio, preso atto del fatto che a tal proposito lo stesso Requirente (come peraltro ha ribadito nella stessa udienza) ha più volte evidenziato nell'atto di citazione la necessità di approfondimenti istruttori tesi a meglio comprendere e definire le ipotesi di danno ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nella vicenda penale definita con la più volte richiamata sentenza di patteggiamento, e considerate le svariate asserzioni, formulate dalla convenuta in sede difensiva, relative ad ulteriori illeciti che sarebbero stati commessi in danno del Comune di Stezzano, dispone la trasmissione di tutti gli atti di causa alla Procura erariale in sede.

Tanto precisato, va invece evidenziato, diversamente da quanto eccepito dalla difesa della Zenca, che le restanti condotte illecite poste in essere dalla convenuta risultano effettivamente provate in base a quanto acquisito agli atti dei giudizi in discussione, e, in particolare, da tutto quanto emerso nel processo penale, definito ai sensi degli art. 444 e segg. c.p.p. con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bergamo n. 975 del 18 settembre 2014. Con tale sentenza sono state prese in considerazione diverse condotte illecite attribuite alla convenuta, con la conseguente applicazione della pena patteggiata di due anni e mesi quattro di reclusione.

In particolare, relativamente alla sussistenza dei fatti contestati, questo Collegio condivide la ormai consolidata giurisprudenza della Corte dei conti sul valore probatorio della sentenza penale cosiddetta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. che – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio

civile – costituisce, unitamente a tutti gli altri atti risultanti dal procedimento penale, elemento di prova per il giudice della responsabilità amministrativa.

Pertanto, le prove formatesi nel giudizio penale, possono essere acquisite per essere autonomamente valutate nel giudizio di responsabilità amministrativa, nel quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale (Sez. I° n. 209 del 9 maggio 2008; Sez. III° n. 122 del 10 aprile 2008). Sul punto, in conformità alla consolidata giurisprudenza formatasi al riguardo, il Collegio precisa che la sentenza ex art. 444 e ss c.p.p., conserva la sua valenza probatoria anche dopo la riforma introdotta dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito nella legge 179/09, e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 355 del 2010 (*ex multis*, cfr. Sez. II° n. 387 del 12 ottobre 2010 e n. 206 del 9 maggio 2011; Sez. Lombardia n. 109 del 17 febbraio 2011).

Il Collegio dopo un attento esame degli atti sopra riportati, ritiene che la sussistenza dei fatti illeciti attribuiti alla convenuta, e la loro giuridica qualificazione intervenuta in sede penale, appaiono inconfutabili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede, senza necessità di alcuna particolare rivalutazione, data la loro evidenza, non utilmente avversata in atti.

Sul punto deve anche rilevarsi, fra l'altro, che la stessa difesa della Zenca ha anche confermato in dibattimento il fatto che l'*an* della pretesa erariale sul danno patrimoniale diretto non è oggetto di contestazione.

Con riferimento al *quantum*, quindi, deve innanzitutto precisarsi che il danno patrimoniale diretto per complessivi euro 365.835,77 contestato dalla Procura erariale è così determinato in conseguenza della sommatoria dei seguenti importi:

- euro 95.835,77 per l'acquisto di monili a titolo personale nell'anno 2012 presso la gioielleria "Ore e Ori" di Stezzano;
- euro 60.000,00 sempre per l'acquisto di gioielli a titolo personale nell'anno 2013 sempre presso la medesima gioielleria;
- euro 180.000,00 per i bonifici disposti fra il 2009 ed il 2013 in favore di Brunella Salmi, Graziella Poletti e Maria Confalonieri rispettivamente moglie, madre e suocera del Kavanagh (Comandante della Polizia locale del Comune di Stezzano nel periodo in contestazione).

Ora, tanto precisato, risulta necessario procedere ad un esame dei singoli importi sopra indicati, riconducibili a specifiche condotte distrattive addebitate alla Zenca sulle quali la difesa della stessa ha controdedotto come in atti.

Pertanto, con riferimento alle condotte riferibili all'acquisto di monili presso la gioielleria più volte richiamata, deve rilevarsi che nessun pregio possono avere le affermazioni difensive secondo cui l'importo pari ad euro 13.048,30 (riferibile ai mandati di pagamento a firma della Zenca nn. 3367, 3573, 3656, 4789, 4790 e 5444 del 2011) sarebbe riconducibile all'acquisto di medaglie, coppe ed altro su indicazione del Sindaco di Stezzano, ciò in quanto tale asserzione difensiva risulta generica e sprovvista di idoneo corredo probatorio.

Stessa cosa dicasi per l'importo pari ad euro 45.400,00 che ad avviso della difesa della Zenca sarebbe da scomputare in quanto riconducibile al pagamento di gioielli non ritirati per l'importo corrispondente pagato al fornitore.

Ancora, relativamente al sequestro e conseguente confisca in sede penale di gioielli rinvenuti presso l'abitazione della Zenca per un valore di euro 95.835,77 (elemento questo sempre valorizzato dalla difesa) deve evidenziarsi, come peraltro precisato dallo stesso Requirente, che, al di là della evidente non

possibile ristorazione di un danno erariale in gioielli anziché in denaro, la confisca ha natura afflittiva e sanzionatoria, non certo risarcitoria, atteso che nel caso in trattazione, quest'ultima deve considerarsi come pena accessoria, che toglie definitivamente al condannato le cose che hanno costituito il profitto del reato, sicché il predetto importo non può rilevare in sede di quantificazione dell'ammontare del danno erariale e della conseguente condanna per responsabilità amministrativa.

Viceversa, le risultanze acquisite agli atti dei giudizi in discussione confermano l'illiceità della condotta della convenuta e il danno arrecato all'ente locale in ragione di tale condotta, con ampio corredo documentale relativo ai singoli acquisti e alle singole erogazioni quali contestate in atti, nonché dimostrativo delle incongruenze e delle anomalie contabili, fiscali e causali riconducibili alla attività illecita della Zenca (cfr., tra l'altro, gli atti di cui agli allegati n. 5, 6 e 9 all'atto di citazione della Procura attrice e quanto riportato nella sentenza emessa nei confronti della predetta ex art. 444 c.p.p.).

Infine, in ordine alla rifusione da parte del Kavanagh al Comune di Stezzano dell'importo pari ad euro 116.500,00, il Collegio deve rilevare che, effettivamente, allo stato degli atti, nonostante il concreto sforzo profuso dal Requirente al fine di comprendere l'esatta imputazione di tale somma (cfr. cit. doc. 12 del fascicolo della Procura), ovvero se fosse possibile ricondurla o meno alle condotte contestate nella sentenza di patteggiamento e poi riprese con l'atto di citazione in esame (considerato che le stesse rappresentano solo una parte della complessiva vicenda oggetto di ulteriore scrutinio anche in sede penale), non vi è a tal proposito alcuna prova certa.

Di conseguenza, tale somma non può essere scomputata dall'importo complessivo del danno, risultando, viceversa, in atti, la prova della diretta riconducibilità alla condotta tenuta dalla convenuta del nocumento patrimoniale arrecato al Comune di Stezzano.

Ad ogni modo, rimane sempre salva la possibilità in fase esecutiva di tenere conto della menzionata somma al fine dello scomputo della stessa, nel caso in cui la stessa dovesse risultare, in prosieguo, effettivamente riconducibile a parte delle condotte oggi in contestazione con valore eventualmente reintegrativo del relativo danno.

Nel complesso, quindi, il danno patrimoniale diretto, sulla base di tutte le predette argomentazioni, deve essere quantificato, confermando la prospettazione della Procura, in complessivi euro 365.835,77, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

Passando ora al danno da disservizio in contestazione si deve per prima cosa evidenziare che il Requirente ha inteso quantificare lo stesso in euro 43.605,00 in considerazione dei costi sostenuti dalla Civica Amministrazione per l'esecuzione di verifiche straordinarie alla contabilità dell'Ente a causa delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta (cfr. doc. n. 9 del fascicolo della Procura).

Tanto rappresentato, il Collegio rileva che, nel caso di specie, risulta effettivamente una sproporzione fra l'entità del danno c.d. da disservizio, come sopra quantificato, e la diretta riconducibilità dello stesso ai fatti contestati dalla Procura in questa sede.

Infatti, deve ricordarsi che l'entità del danno da disservizio sopra richiamato è collegato alle spese sostenute dal Comune di Stezzano per una attività di

revisione contabile generata dal complesso di anomalie contabili riscontrate di cui solo una parte è stata già oggetto di completa valutazione in sede penale (la sentenza di patteggiamento più volte richiamata) e di scrutinio in questa sede, mentre la gran parte è ancora oggetto di valutazione e di approfondimenti istruttori sia in sede penale che contabile.

Pertanto, è evidente che solo una quota parte del danno come sopra quantificato può in questa sede concretamente addebitarsi alla Zenca.

Tanto rappresentato, il Collegio, tenuto conto dell'insieme delle condotte in contestazione in questa sede ritiene equo rideterminare il danno da disservizio in capo all'odierna convenuta in euro 14.535,00 (ovvero un terzo dell'originaria pretesa erariale), importo da rivalutare a decorrere dal 10 maggio 2016 (momento in cui è pervenuta la nota del Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo in cui si comunicava, tra le altre cose, l'importo dei costi sostenuti per l'attività straordinaria di verifica della contabilità interna) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo.

Passando ora alla terza ipotesi di danno deve evidenziarsi che secondo la Procura agente la convenuta con il proprio illecito comportamento avrebbe arrecato anche un danno da interruzione del nesso sinallagmatico.

Sul punto, il Collegio rileva che la Zenca ha effettivamente posto in essere le descritte attività illecite in modo sistematico e continuativo durante l'orario di servizio. Pertanto, il dedotto danno da indebita retribuzione sussiste concretamente. Infatti, il danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni è qualificato come pregiudizio al buon andamento della P.A. derivante dalla *“disutilità della spesa”* in tal modo sostenuta (Sez. Lombardia n. 1 del 2

gennaio 2012 e n. 47 del 20 gennaio 2011). L'odierna convenuta non ha eseguito correttamente le proprie prestazioni lavorative, perché le energie per le mansioni di sua specifica spettanza sono state parzialmente distratte nelle condotte illecite sopra descritte. Di conseguenza, la retribuzione corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza non ha compensato solo lo svolgimento di lecite e doverose attività istituzionali ma, quanto meno in parte, ha indebitamente arricchito la convenuta per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di delitti, da cui ha tratto non trascurabili vantaggi patrimoniali illeciti.

Definita ed accertata l'esistenza del danno da interruzione del nesso sinallagmatico, il Collegio procede ora alla sua quantificazione. Sul punto è importante rammentare che la Procura ha quantificato questa voce di danno, in via equitativa ex art. 1226 c.c., in euro 5.000,00.

Questo Collegio concorda con il metodo di calcolo adottato dalla Procura in riferimento al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., in quanto è oggettivamente impossibile provare l'esatto ammontare del danno contestato e quindi determinare la quota esatta della retribuzione indebitamente percepita in funzione dell'attività illecita contestata alla Zenca. Di conseguenza, attesa la dimostrata sistematicità e continuità di tali condotte, la quantificazione può essere fatta solo basandosi sul criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

Tanto premesso, in considerazione del tempo lavorativo che con ragionevole presunzione è stato sottratto all'attività di servizio complessivamente espletata, il Collegio ritiene equa la quantificazione in euro 5.000,00 così come proposta dalla Procura.

Pertanto, per tale posta di danno deve essere condannata la convenuta al pagamento di euro 5.000,00, importo da rivalutare a decorrere dal 2 novembre 2013 (momento in cui è stato eseguito l'arresto in flagranza della convenuta) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo.

Infine, passando ora all'ultima ipotesi di danno, deve evidenziarsi che, secondo la Procura agente, la convenuta, con il proprio illecito comportamento, avrebbe arrecato una grave lesione all'immagine dell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

Sul punto, il Collegio precisa che, come è noto, il danno all'immagine consiste nell'alterazione del prestigio e della personalità dello Stato-Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'art. 97 Cost., ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (Sez. Lombardia n. 989 del 29 dicembre 2008). Si verifica pertanto una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico (Sez. Lombardia n. 433 del 2 luglio 2008; Sez. II° n. 106 del 31 marzo 2008; SS.RR. n. 10 del 23 aprile 2003).

Sulla configurazione giuridica del danno all'immagine si fa riferimento alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni centrali condivisa da questo Collegio (SS.RR., n. 10/SR/QM del 23 aprile 2003; Sez. III° n. 392/A del 10 settembre 2003; Sez. I° n. 49/A del 10 febbraio 2004; Sez. II° n. 27/A del 26 gennaio 2004; Sez I° n. 173/A del 21 giugno 2007; Sez. I° n. 66/A del 21 marzo 2007; Sez. II° n.

231 del 10 luglio 2007; Sez. I° n. 97 del 24 febbraio 2009; Sez. I° n. 202 del 7 maggio 2008).

Tanto premesso, questa Sezione, considerato che le condotte illecite contestate in sede penale dalla Zenca hanno riguardato la commissione del reato di peculato ricompreso fra quelli contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del codice penale, ritiene che tali condotte illecite abbiano conseguentemente e certamente leso l'immagine del Comune di Stezzano in considerazione dell'indubbia ed intrinseca gravità dei fatti contestati e del clamore mediatico conseguente, quale documentato in atti.

Circa, invece, la quantificazione del danno in argomento deve rilevarsi che in proposito la difesa eccepisce e contesta l'applicabilità, nel caso di specie, del comma 1-*sexies* dell'art. 1 della legge n. 20/94, introdotto dalla legge 192/2012, in considerazione del fatto che parte delle condotte oggi in contestazione si riferiscono al 2011, quindi risultano antecedenti all'entrata in vigore della norma sopra richiamata.

Sotto tale aspetto il Collegio non intende soffermarsi sulla dibattuta problematica dell'applicabilità retroattiva (o meno) del criterio di quantificazione del danno previsto dall'art. 1, comma 62, della l. n. 190/2012, ritenendo tale questione priva di particolari conseguenze pratiche, tenuto conto del valore "*relativo*" (e non assoluto) della presunzione e del fatto che la giurisprudenza, già prima del 2012, aveva annoverato, tra i criteri di quantificazione del danno all'immagine (ex art. 1226 c.c.), anche quello dell'ammontare dell'illecita dazione di denaro o altra utilità (V. in termini SS.RR. n. 10/QM/2013, paragrafo 24).

Di conseguenza, il Collegio deve effettuare, nel caso in esame, una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., prendendo in considerazione, da una parte:

- la qualità di funzionario con la qualifica di responsabile del settore contabilità e tributi della convenuta all'epoca dei fatti contestati;
- le modalità sistematiche con cui si è estrinsecato il comportamento posto in essere da questi;
- il grande clamore mediatico della vicenda;

e dall'altra, il fatto che indubbiamente il danno all'immagine nel caso in trattazione coinvolge nella sua interezza vicende che esulano dal contesto in esame.

Pertanto, il Collegio tenendo conto di tutti i necessari elementi di valutazione sopra indicati, stabilisce la misura del danno all'immagine cagionato al Comune di Stezzano, in complessivi euro 400.000,00, importo da considerarsi comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.

Da ultimo, il sequestro conservativo a carico della Zenca, disposto e confermato dal Tribunale di Bergamo rispettivamente nelle date del 27 novembre 2013 e 10 febbraio 2014 si converte in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c. nei limiti della condanna complessiva qui stabilita.

La condanna alle spese di lite, che, in ragione dell'esito dei giudizi e del solo parziale accoglimento delle domande formulate dal Comune di Stezzano (BG), si ritiene congruo quantificare in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre IVA e CAP, nonché alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi in intestazione, respinta e disattesa, *rebus sic stantibus*, ogni altra istanza, richiesta, eccezione e

deduzione, condanna la convenuta Sig.ra Loredana Zenca al pagamento, in favore del Comune di Stezzano:

- per il danno patrimoniale diretto, di complessivi euro 365.835,77 (trecentosessantacinquemilaottocentotrentacinque//77), oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo:
- per il danno da disservizio, di euro 14.535,00 (quattordicimilacinquecentotrentacinque//00); importo da rivalutare a decorrere dal 10 maggio 2016, sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo;
- per il danno da interruzione del nesso sinallagmatico, di euro 5.000,00 (cinquemila//00); importo da rivalutare a decorrere dal 2 novembre 2013 sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo;
- per il danno all'immagine, di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), importo da considerarsi comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.

Conferma fino alla concorrenza della somma complessiva pari ad euro 785.370,77 (settecentoottantacinquemilatrecentosettanta//77) il sequestro, così come disposto e confermato dal Tribunale di Bergamo nei confronti della convenuta, rispettivamente nelle date del 27 novembre 2013 e 10 febbraio 2014 e nei limiti sopra indicati lo stesso si converte in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c., così come richiamato dall'art. 80 del Codice di Giustizia contabile.

Dispone la trasmissione di tutti gli atti di causa al Procuratore regionale in sede.

Le spese di lite, in favore del Comune di Stezzano (BG), sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre IVA e CAP.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 678,48 (seicentosestantotto/48).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 luglio 2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Madeo)

IL PRESIDENTE

(Silvano Di Salvo)

Depositata in Segreteria il 06/10/2017

IL DIRIGENTE